

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

**Repertorio n. 2060 del 20/12/2016**

**CITTÀ DI VENARIA REALE**

**Provincia di Torino**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALPIGNANO ED IL COMUNE DI  
VENARIA REALE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL SERVIZIO  
FARMACEUTICO.**

Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti:

- il sig. Roberto Falcone nato a Torino il 17/05/1966, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n.1, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Venaria Reale (TO) (Codice Fiscale: 01710650019),

- il dott. Andrea Oliva, nato a Torino il 04/12/1968, domiciliato per la carica in Alpignano, Viale Vittoria n. 14, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alpignano (TO) (Codice Fiscale: 86003150017),

- il dott. Mario Corrado, nato a Cosenza (CS) il 12/09/1959, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Viale Buridani n. 56, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale (sin d'ora, per brevità, A.S.M.), con sede in Viale Buridani n.56 (Codice Fiscale e P.IVA: 07019840011)

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Alpignano è titolare della terza sede farmaceutica sopra numeraria della pianta organica delle farmacie del Comune di Alpignano, giusta provvedimento G.R. n.18-24268 del 30.03.1998;

- il servizio farmaceutico assume una rilevanza fondamentale per la

collettività, in quanto è finalizzato ad assicurare e controllare un accesso responsabile e corretto ai prodotti medicinali, e, al contempo, a fornire ai cittadini una costante informazione ed educazione sanitaria, secondo una prospettiva di prevenzione e sensibilizzazione da condividersi, peraltro, con le strutture sanitarie presenti sul territorio;

- tali finalità assumono un rilievo ancora maggiore quando titolare dell'esercizio farmaceutico è l'ente locale, il quale è in grado di meglio filtrare le peculiari istanze provenienti dalla collettività locale e di rispondervi secondo un'ottica non di lucro;

- nell'esercizio del servizio farmaceutico l'ente locale deve, infatti, garantire il contemporaneo perseguimento dell'economicità della gestione e della sua costante rispondenza ai bisogni della collettività locale;

- risulta, quindi, prioritario attivare tutte quelle sinergie sul territorio che meglio consentano il perseguimento dei citati bisogni collettivi, innanzitutto coinvolgendo le A.S.L., la medicina di base, le scuole, ma anche le altre amministrazioni locali, la cui condivisione di intenti e di risorse meglio può consentire il raggiungimento degli obiettivi;

- a tal proposito, gli ordinamenti interno ed europeo prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici possano realizzare forme di cooperazione, finalizzate a garantire che i servizi pubblici che sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune (art. 30 D.Lgs. 267/2000, art. 15 Legge 241/1990, art. 12 Direttiva 2014/24/UE28, art. 28 Direttiva 2014/25/UE17, art. 17 Direttiva 2014/23/UE);

- l'attuazione di tali forme di cooperazione, quando è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, non rischia di contrastare

con il perseguimento di altri principi europei in materia, tra cui il principio di parità concorrenziale, in quanto non pone alcun operatore economico privato in una situazione di privilegio rispetto ai suoi concorrenti;

- il diritto europeo non impone alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico, posto che il Trattato di Lisbona ha sancito, in merito, che i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale comprendono il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;

- il Comune di Alpignano e il Comune di Venaria Reale hanno da tempo sperimentato una forma di collaborazione istituzionale nel settore della salute e della dispensazione del farmaco alle collettività di riferimento, condividendo programmi e campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, nonché nelle materie delle politiche giovanili, delle politiche del lavoro, di quelle sociali (CISSA), delle politiche per la casa, condividendo quindi numerosi aspetti della vita del cittadino;

- con riferimento alla distribuzione farmaceutica e all'educazione alla salute, sono state stipulate le seguenti due convenzioni a disciplina dei reciproci rapporti, mediante le quali il Comune di Alpignano è stato autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Comune di Venaria Reale e, in particolare, dell'A.S.M. (autorizzata all'uopo), per la gestione della farmacia di titolarità:

- Convenzione Rep. n. 1514 del 14/07/2006, avente ad oggetto la gestione

della farmacia comunale n. 3 sul territorio di Alpignano con scadenza il 31/12/2015;

- Convenzione Rep. n. 2031 del 22/09/2016, avente ad oggetto proroga tecnica di un anno della predetta convenzione Rep. n. 1514\_2006 e quindi con scadenza il 31/12/2016;

- la condivisione di obiettivi e di risorse si è rivelata utile ed efficace ai fini del miglior perseguimento degli interessi facenti capo alle collettività residenti, ragion per cui entrambi i Comuni intendono sottoscrivere una nuova convenzione che seguirà quella vigente in scadenza il 31/12/2016;

- con nota prot. n. 27580 del 05/10/2016 il Sindaco del Comune di Alpignano ha proposto al Comune di Venaria Reale di continuare a collaborare e di stipulare quindi una nuova convenzione di durata decennale per la gestione condivisa della farmacia n. 3;

- con nota prot. n. 2332/s del 05/10/2016 l'Azienda Speciale Multiservizi prendeva atto della richiesta del Sindaco del Comune di Alpignano ed invitava nel contempo il Comune di Venaria ad avviare gli adempimenti necessari;

- la stipula di una nuova convenzione costituisce un'occasione per rinforzare, alla luce dell'esperienza maturata sul territorio di entrambi i Comuni, la collaborazione sperimentata da tempo nel settore della salute, per cui è intenzione di entrambe le Amministrazioni adottare specifici ed ulteriori impegni in tal senso;

- le modifiche apportate alla nuova convenzione, rispetto alle precedenti, si sono rese necessarie per adeguare il testo alle pronunce della Giurisprudenza europea ed interna *medio tempore* intervenute e alle recentissime Direttive europee in materia di appalti e concessioni;

- onde assicurare al Comune di Alpignano un ruolo pari a quello del Comune di Venaria Reale nella gestione del servizio e nei rapporti con l'A.S.M., la presente convenzione intende disciplinare anche gli aspetti di delegazione "interorganica" sottesi alla gestione del servizio;

- entrambi gli Enti Locali stipulanti ritengono che l'A.S.M. di Venaria Reale, per conoscenza e professionalità nel settore e sul territorio, ma anche per Statuto e per la configurazione di organismo *in house*, costituisca lo strumento che meglio può consentire ad entrambe di svolgere in maniera efficiente ed economica il servizio di titolarità e di assicurare quelle sinergie ritenute necessarie per il perseguimento dei comuni obiettivi di pubblico interesse;

- la gestione della farmacia n. 3, di cui è titolare il Comune di Alpignano, non determinerà alcuna distrazione dei fondi per la collettività residente da parte del Comune di Venaria Reale;

- è intenzione degli Enti stipulanti stabilire che eventuali avanzi di gestione siano destinati a finanziare esclusivamente servizi ai cittadini residenti nei rispettivi territori, senza aggravio di spese a loro carico;

Visti:

la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Alpignano n. 61 del 29/11/2016;

la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Venaria Reale n. 131 del 29/11/2016;

nonché la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di A.S.M. n. 11 del 17/11/2016;

Tanto premesso e ritenuto parte essenziale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **ARTICOLO 1**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 2**

1. Il Comune di Alpignano ed il Comune di Venaria Reale attuano con la presente convenzione una collaborazione gestionale in materia di salute e di dispensazione del farmaco realizzando sinergie a vantaggio delle rispettive collettività locali.

2. Per i fini di cui al precedente comma il Comune di Alpignano si avvarrà della capacità gestionale dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale per l'esercizio del proprio esercizio farmaceutico n. 3, sito nel territorio comunale, in Via Cavour, n. 34/e/f, in possesso dell'autorizzazione richiamata in premessa.

3. Resta inteso che tale forma di collaborazione non comporta in alcun caso la cessione (in concessione ovvero ad altro titolo) della titolarità del diritto di esercizio della farmacia n. 3 al Comune di Venaria, di cui il Comune di Alpignano non intende privarsi e non si priva.

### **ARTICOLO 3**

1. Il Comune di Venaria Reale s'impegna a che la A.S.M. del Comune di Venaria Reale, che sottoscrive la presente convenzione per accettarne integralmente le relative disposizioni, provveda alla gestione ordinaria della farmacia n. 3 del Comune di Alpignano, nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, della presente convenzione e del contratto di servizio, attenendosi agli indirizzi ed alle direttive impartite dal Comune di Alpignano all'Azienda

medesima, e con la responsabilità e con la diligenza del mandatario.

2. Ogni responsabilità relativa alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia fa capo al Comune di Alpignano, mentre rimangono affidati al Comune di Venaria, per essere esercitati tramite l'A.S.M., gli aspetti relativi alla gestione ordinaria del servizio.

3. L'A.S.M. si impegna a tenere sollevato il Comune di Alpignano da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio dei servizi ad essa affidati.

#### **ARTICOLO 4**

1. Il Comune di Alpignano delega il Comune di Venaria Reale a provvedere, attraverso l'A.S.M., nel rispetto di quanto previsto in materia di approvvigionamento dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché dei principi di economicità, efficienza ed efficacia gestionale, alla puntuale fornitura – diretta od indiretta, comunque esclusiva – di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quanto altro venga richiesto, affinché l'esercizio della farmacia del Comune di Alpignano sia sempre adeguato alle esigenze della collettività residente e, vieppiù, sia conforme ai programmi e alle campagne di informazione e sensibilizzazione in tema di salute e benessere psico-fisico decisi dai Comuni stipulanti.

2. Il costo relativo all'acquisto di tutti i prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio farmaceutico è posto a carico di A.S.M.

3. Resta inteso che al termine del periodo di validità della presente convenzione, salvo rinnovo, il Comune di Alpignano acquisterà al prezzo di costo le merci in inventario.

4. Si prevede che alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale della

farmacia, ivi inclusa la fatturazione, la contabilizzazione e l'inoltro delle ricette aventi ad oggetto prodotti rimborsabili da parte del S.S.N. all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni, provvederà il personale impiegato nel servizio da parte di A.S.M.

## **ARTICOLO 5**

1. Nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Venaria Reale s'impegna a che A.S.M., nella gestione ordinaria della farmacia, provveda, altresì, a erogare i seguenti servizi:

a) servizi di base:

- misurazione della pressione, di cui l'utente potrà usufruire gratuitamente una volta la settimana, con la consegna di un tesserino, su cui verranno inseriti i dati registrati, onde controllarne l'andamento nel tempo;
- promozione di uno *screening* di massa gratuito per tutti i cittadini, un mese l'anno, avente ad oggetto le patologie più diffuse;
- controllo del peso, con consigli inerenti una corretta alimentazione;

b) Angolo della Salute.

Si tratta di uno spazio, anche fisico, ricavato presso la sede della farmacia, per rispondere in maniera esauriente e riservata, alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico delle persone. Nello spazio, ben visibile e facilmente accessibile, saranno riunite tutte le attrezzature necessarie a fornire le prestazioni. Una vetrina della farmacia sarà adibita alla divulgazione dei servizi offerti. L'Angolo della Salute assolverà anche al ruolo di Ufficio relazioni con il pubblico e conterrà una cassetta in cui l'utente potrà inserire eventuali osservazioni e richieste.

E' prevista, altresì, l'attivazione di una linea telefonica gratuita per i cittadini, i

cui oneri sono posti a carico di A.S.M., a cui potranno essere rivolte richieste di informazioni sull'organizzazione sanitaria e farmaceutica, sull'accesso ai servizi, sul diritto all'assistenza, oltre che per comunicare osservazioni, richieste e suggerimenti sul servizio erogato.

Nella farmacia verranno fornite, altresì, all'utenza, sulla base dei bisogni e dello stato di salute dei residenti, schede informative e divulgative aventi ad oggetto le patologie più diffuse, ma anche l'igiene, le problematiche inerenti l'infanzia e la senescenza, la gestione dei pazienti affetti da particolari malattie, sull'accesso ai servizi e quant'altro ritenuto utile per la tutela della salute ed il benessere psico-fisico, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmaco-vigilanza;

c) Consegne dei farmaci a domicilio.

Le parti prevedono l'adesione e la promozione di progetti volti alla consegna a domicilio a favore di pazienti particolarmente svantaggiati e privi di assistenza familiare. Tali iniziative, il cui onere è posto a carico di A.S.M., andranno organizzate in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi sociali dei Comuni stipulanti, oltre che con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

d) Educazione sanitaria.

Le parti stabiliscono l'adesione e la promozione a programmi di informazione, educazione sanitaria, educazione alla salute, i cui oneri sono posti a carico di A.S.M., da effettuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle case di riposo, nelle comunità e laddove volta per volta se ne ravvisi la necessità sulla base delle esigenze manifestate dalle rispettive collettività residenti.

2. Nell'esercizio del servizio farmaceutico sarà impiegato personale dell'A.S.M.,

al quale verranno applicate tutte le disposizioni, in materia retributiva, assicurativa, previdenziale e infortunistica previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, con esonero del Comune di Alpignano da ogni responsabilità connessa.

3. Il Comune di Venaria Reale s'impegna a che A.S.M. provveda, con oneri a suo carico, alla messa a disposizione, alla manutenzione ordinaria e alla gestione dei locali, degli impianti e del magazzino della farmacia, nonché alla relativa copertura assicurativa.

#### **ARTICOLO 6**

1. Il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Alpignano si impegnano a collaborare per il perseguimento dei condivisi obiettivi di tutela della salute e del benessere psico-fisico delle collettività residenti.

2. In particolare, per i fini di cui al precedente comma, il Comune di Venaria Reale s'impegna a far sì che A.S.M. assicuri, con oneri a suo carico:

a) l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria svolte dalla farmacia sul territorio (scuole, quartieri, ecc.) fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento;

b) l'attivazione, nel corso della convenzione, dei servizi socio-sanitari e di cura al cittadino secondo le previsioni dei programmi e degli accordi tra gli enti stipulanti;

c) la partecipazione del personale della farmacia ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dall'AS.M. e/o ai corsi organizzati da altri organismi;

d) il costante rispetto e applicazione della carta dei servizi alla collettività.

#### **ARTICOLO 7**

1. Il Comune di Venaria Reale si impegna a che A.S.M. provveda a versare annualmente, a proprio consuntivo approvato, sul conto del Comune di Alpignano, il 5% del fatturato annuo complessivo, al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette.

2. Tale importo viene determinato in relazione alle caratteristiche e complessità dello specifico servizio e del personale impiegato, in applicazione di criteri commisurati alla copertura dei costi diretti e indiretti, ivi comprese le spese generali, sostenuti dalla Azienda per la gestione della farmacia, così da assicurare il mantenimento di un sostanziale equilibrio economico e finanziario del bilancio della Azienda medesima.

#### **ARTICOLO 8**

1. A seguito della stipulazione del contratto di servizio, è fatto obbligo all'A.S.M. comunicare al Comune di Alpignano il nominativo di un proprio referente interno per il servizio oggetto del contratto, cui spettano i compiti e le funzioni che la legge riserva al responsabile del procedimento. Tale referente dovrà assicurare il raccordo con il responsabile del procedimento designato dal Comune di Alpignano, acquisendo tutte le necessarie istruzioni e autorizzazioni, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

2. Ogni tre mesi l'A.S.M. presenterà al Comune di Alpignano una relazione sintetica sull'andamento della gestione della farmacia, evidenziando eventuali problematiche.

3. Le parti convengono che il Comune di Alpignano possa esercitare nei confronti dell'A.S.M. i seguenti poteri:

a) determinare le strategie aziendali della Azienda concernenti la gestione della farmacia del Comune di Alpignano. A tal fine tutti gli atti di

programmazione o di determinazione relativi alla gestione della farmacia dovranno essere inviati da A.S.M. al Comune medesimo prima della loro approvazione. Una volta ricevuta la documentazione, il Comune di Alpignano dovrà esprimere un parere motivato sulle proposte entro 7 (sette) giorni. In tale parere, in particolare, il Comune di Alpignano potrà individuare eventuali osservazioni e/o proposte vincolanti di modifica o integrazione. Se il parere non viene comunicato entro il suddetto termine, s'intende rilasciato positivamente;

b) esercitare il diritto di veto sulle deliberazioni di A.S.M. concernenti l'attuazione della presente convenzione e del contratto di servizio stipulato sulla base della convenzione stessa. A tal fine le deliberazioni dell'A.S.M. dovranno essere trasmesse, entro 7 (sette) giorni, al Comune di Alpignano, il quale potrà esercitare il diritto di veto entro 7 (sette) giorni;

c) vigilare sull'attuazione, da parte di A.S.M., degli obiettivi gestionali e di qualità del servizio svolto, così come definiti nel contratto di servizio. A tali fini il Comune di Alpignano potrà procedere, tramite personale qualificato, ad atti di ispezione e richiedere agli organi di amministrazione documenti e notizie utili all'esercizio del controllo.

## **ARTICOLO 9**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità nel corso della convenzione, le parti potranno concordare termini e modalità per l'acquisto di ulteriori elementi di arredo o dotazioni della farmacia. Nel caso il costo venga sostenuto da A.S.M., allo scadere o alla data di cessazione anticipata della convenzione dovrà essere rimborsato dal Comune di Alpignano il valore netto contabile (costo di acquisto al netto degli ammortamenti iscritti alla data della

cessazione della convenzione).

#### **ARTICOLO 10**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 (dieci) anni, con decorrenza dall'01/01/2017.

2. Resta inteso che entrambi i Comuni potranno procedere alla risoluzione per inadempimento della convenzione nelle ipotesi previste dal contratto di servizio.

3. Alla scadenza naturale del rapporto la presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare nell'osservanza delle previsioni e condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

#### **ARTICOLO 11**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto rinvio alle norme che disciplinano i servizi pubblici gestiti da parte dei Comuni ed ai relativi regolamenti, nonché alle norme che disciplinano l'esercizio del servizio farmaceutico.

#### **ARTICOLO 12**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi di legge.

2. In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Comune che ne richiederà la registrazione.

Letta, approvata e sottoscritta con modalità di firma digitale.

Comune di Alpignano Sindaco Andrea Oliva (*firmato digitalmente*)

Comune di Venaria Reale Sindaco Roberto Falcone (*firmato digitalmente*)

Azienda Speciale Multiservizi Direttore Mario Corrado (*firmato digitalmente*)